

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 luglio 2020, n. Z00052

**Attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, all'interno del perimetro della Riserva Naturale Decima - Malafede**

**Oggetto: Attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, all'interno del perimetro della Riserva Naturale Decima - Malafede.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la nota prot. 595411 del 6 luglio 2020 con la quale il Presidente della Regione Lazio delega l'Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria alla firma della presente Ordinanza presidenziale;

**VISTA** la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 *Norme in materia di aree naturali protette regionali* e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

**VISTO** l'articolo 44, comma 1, lettera o), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, con il quale viene istituita la Riserva naturale di Decima Malafede nel Comune di Roma Capitale;

**VISTO** l'articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, con il quale viene istituito l'Ente Regionale Roma Natura, gestore del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma Capitale, comprendente anche la Riserva naturale di Decima Malafede;

**TENUTO CONTO** che a tutt'oggi il Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede non è ancora stato approvato dal Consiglio Regionale e, pertanto, nell'area naturale protetta sono vigenti le misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche;

**VISTO** l'articolo 8, comma 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, secondo il quale il Presidente della Giunta Regionale, in caso di necessità ed urgenza o per ragioni

di sicurezza pubblica, con provvedimento motivato può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente;

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco di Roma 12 settembre 2005, n. 209, con la quale è stato effettuato lo sgombero immediato, anche al fine di scongiurare rischi di epidemie, a seguito della segnalazione del Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. RMC sulle precarie condizioni igienico-sanitarie del campo nomadi stanziato per molti anni in Vicolo Savini;

**VISTO** che la suddetta Ordinanza che ha altresì stabilito la sistemazione in via provvisoria del campo nomadi, con tende fornite dal Ministero degli Interni, in un'area di proprietà privata sita in località Monte Melara, con accesso dalla Via Pontina, in una zona posta all'interno della Riserva Naturale di Decima Malafede;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 novembre 2005, n. T0606 di autorizzazione al Comune di Roma alla deroga alle misure di salvaguardia per il posizionamento provvisorio di monoblocchi prefabbricati mobili in località Monte Melara, con accesso dalla Via Pontina, nell'area di proprietà privata posta all'interno della Riserva Naturale Decima - Malafede, distinta in catasto al Foglio 1175 e di durata inderogabile dell'occupazione dell'area entro e non oltre al 15 giugno 2006;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 17 luglio 2006, n. T0336 di proroga dell'autorizzazione concessa al Comune di Roma dal Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 novembre 2005, n. T0606 relativamente all'installazione provvisoria di monoblocchi prefabbricati mobili in località Monte Melara, con accesso dalla Via Pontina, nell'area di proprietà privata posta all'interno della Riserva Naturale Decima-Malafede, distinta in catasto al Foglio 1175, per assicurare, pur nella provvisorietà, adeguate condizioni igienico sanitarie per gli occupanti del campo nomadi;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. T0641 di proroga fino al 30 giugno 2007 della autorizzazione concessa al Comune di Roma dal Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 novembre 2005, n. T0606, e prorogata con Decreto del Presidente della Regione Lazio 17 luglio 2006, n. T0336 per l'installazione provvisoria di monoblocchi prefabbricati mobili in località Monte Melara, con accesso dalla Via Pontina, nell'area di proprietà privata posta all'interno della Riserva Naturale Decima - Malafede, distinta in catasto al Foglio 1175, per assicurare, pur nella provvisorietà, adeguate condizioni igienico sanitarie per gli occupanti del campo nomadi;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2007, n. T0435 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2007 della autorizzazione concessa al Comune di Roma dal Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 novembre 2005, n. T0606, già prorogata con Decreto del Presidente della Regione Lazio 17 luglio 2006, n. T0336 e ulteriormente prorogata con Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. T0641 per l'installazione provvisoria di monoblocchi prefabbricati mobili in località Monte Melara, con accesso dalla Via Pontina, nell'area di proprietà privata posta all'interno della Riserva Naturale Decima - Malafede, distinta in catasto al Foglio 1175, per assicurare, pur nella provvisorietà, adeguate condizioni igienico sanitarie per gli occupanti del campo nomadi;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 dicembre 2007, n. T0783 di ulteriore proroga fino al 30 giugno 2008 della autorizzazione concessa al Comune di Roma con Decreto 22 novembre 2005, n. T0606, già prorogata con Decreto del Presidente della Regione Lazio 17 luglio 2006, n. T0336 e ulteriormente prorogata con Decreti del Presidente della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. T0641 e 28 dicembre 2006, n. T0641 per l'installazione provvisoria di monoblocchi prefabbricati mobili in località Monte Melara, con accesso dalla Via Pontina, nell'area di proprietà privata posta all'interno della Riserva Naturale Decima-Malafede, distinta in catasto al Foglio 1175, al fine di assicurare, pur nella provvisorietà, per tutto il periodo invernale, adeguate condizioni igienico sanitarie per gli occupanti del campo nomadi;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2009, n. T0547 di autorizzazione reso al Commissario Delegato per l'emergenza nomadi della Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di manutenzione ed adeguamento, finanziati ai sensi dell'articolo 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dei monoblocchi prefabbricati mobili, destinati ad ospitare il campo nomadi, nell'area ricompresa nel territorio comunale di Roma e ricadente all'interno del perimetro della Riserva Naturale Decima Malafede e di prescrizione della bonifica dell'area e della remissione in pristino dei luoghi al termine dell'occupazione fissata al 31 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 agosto 2012, n. T00308 di autorizzazione reso al Commissario Delegato per l'emergenza nomadi della Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di manutenzione ed adeguamento nell'area ricompresa nel territorio del Comune di Roma e ricadente all'interno del perimetro della Riserva Naturale di Decima Malafede e di prescrizione della bonifica dell'area e della remissione in pristino dei luoghi al termine dell'occupazione fissato al 31 dicembre 2012;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 maggio 2018, n. T00110 di “deroga alle misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, per l'attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, all'interno del perimetro della Riserva Naturale Decima – Malafede”, che conteneva, tra l'altro, il Cronoprogramma – Governance del progetto per il superamento del villaggio attrezzato di Castel Romano (Allegato A) con la previsione che, nel caso in cui Roma Capitale non avesse rispettato le previsioni ivi contenute, la Regione Lazio avrebbe valutato la revoca della deroga alle misure di salvaguardia di cui al medesimo Decreto;

**PRESO ATTO** che il termine ultimo della suddetta deroga alle misure di salvaguardia, di cui al comma 9, dell'articolo 8, della L.R. 29/1997, era stabilito in 4 (quattro) anni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto T00110/2018 –avvenuta sul BURL in data 19 giugno 2018- e che le attività poste in essere da Roma Capitale – di cui alla relazione capitolina prot. QE/8942 del 5 febbraio 2020- evidenziano un leggero ritardo rispetto a quanto stabilito dal suddetto Cronoprogramma, oltre che la permanenza, dal punto di vista igienico-sanitario, di una situazione critica “*a causa dei continui sversamenti da parte degli ospiti del campo all'interno delle aree comuni, utilizzando scarsamente gli appositi schaffer*”;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 0110953 del 07.07.2020 con la quale il Direttore della ASL Roma 2, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla UOC Servizio Interzonale Esame Progetti,

Abitabilità e Acque Potabili (PAAP) e della UIC Igiene e Sanità Pubblica, rispettivamente in data 12.03.2020 e 03.04.2020, ha messo in evidenza che *“nel Villaggio della Solidarietà di Castel Romano non erano presenti condizioni conformi a criteri minimi di carattere igienico sanitario di sicurezza per gli occupanti del campo”*, con conseguente richiesta di *“una ordinanza contingibile a tutela della salute degli occupanti del campo da parte dell’On. Sindaco e comunque realizzare una urgente riqualificazione igienico ambientale”*;

**PRESO ATTO** che, a seguito di segnalazione degli organi di stampa, il 23.06.2020 gli ispettori del SISP della ASL Roma 2 sono nuovamente intervenuti presso il Villaggio della Solidarietà, riscontrando *“una situazione di estremo degrado ambientale come nei precedenti sopralluoghi del 4 e 11 marzo 2020, effettuati a supporto della Polizia Locale Roma Capitale Reparto Tutela Urbanistica e Ambientale, [...]”*;

**PRESO ATTO** che i frequenti roghi di materiali indistinti e, in particolare, di carcasse di automobili, la diffusa discarica abusiva che circonda l’insediamento su tre lati, i liquami generati dalla inutilizzabilità dei due depuratori del campo e quindi dell’intero impianto fognario, rappresentano, dal punto di vista igienico-sanitario, un grave rischio sia per gli ospiti del campo, sia per gli abitanti delle zone limitrofe al campo;

**CONSIDERATO** che dall’ultimo censimento condotto da Roma Capitale risultano presenti n. 542 ospiti di cui 282 minori e che l’assenza di un presidio di vigilanza fisso non consente, comunque, di monitorare l’afflusso quotidiano di persone non autorizzate;

**CONSIDERATO** che, l’assenza del suddetto presidio di vigilanza comporta, altresì, l’ingresso, stoccaggio e smistamento all’interno del campo di una significativa quantità di rifiuti e materiali, spesso tossici, scaricati e filtrati alla ricerca di materiale pregiato (ferro e rame *in primis*), spesso dati alle fiamme per estrarre e reperire più facilmente il predetto materiale pregiato;

**RITENUTO** che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposta e motivata integra le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

### **ORDINA**

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. Roma Capitale ripristina, con effetto immediato, il varco d’accesso al “Villaggio della Solidarietà” di Castel Romano garantendo la presenza continua h24 della Polizia Locale, in modo da poter inibire l’accesso al campo alle persone non autorizzate nonché impedire l’introduzione all’interno del campo stesso dei materiali oggetto di incendi e roghi, ovvero di smaltimenti irregolare ed illecito;
2. Roma Capitale, ripristina la funzionalità dei due depuratori già presenti, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
3. Roma Capitale, attiva la rimozione dei materiali abusivamente sversati nelle aree circostanti il Villaggio;

4. Roma Capitale procede alla completa attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e alla bonifica dell'intera Area nonché al ripristino dei luoghi allo stato originario.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Prefetto di Roma e di Latina, al Procuratore della Repubblica di Roma e, infine, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, alla Sindaca di Roma Capitale e al Direttore Generale della ASL Roma2.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

L'Assessore Sanità e  
Integrazione Socio-sanitaria  
Alessio D'Amato